



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere sullo

schema di ordinanza ministeriale concernente la *"Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e la valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, come novellato dalla legge 1° ottobre 2024, n. 150"*.

approvato nella seduta plenaria n. 136 del 18/11/2024

tenutasi in modalità telematica

Premessa

Lo schema di ordinanza ministeriale in esame intende definire per la scuola primaria le nuove modalità di valutazione degli apprendimenti, riferiti alle discipline del curricolo e all'insegnamento trasversale dell'educazione civica. I giudizi descrittivi, di cui alla precedente ordinanza ministeriale n. 172/2020, sono sostituiti con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti.

Con il presente schema di provvedimento in esame, inoltre, sono definite le modalità di valutazione del comportamento per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, che è effettuata con l'attribuzione del voto in decimi, come previsto dal novellato articolo 2, commi 5 e 6-bis, del decreto legislativo n. 62/2017.

In primo luogo, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), in merito alla definizione per la scuola primaria delle nuove modalità di valutazione degli apprendimenti, evidenzia, come è esplicitato nell'art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 62/2017 che *"La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze."* Il CSPI, a tal proposito, in merito ai giudizi sintetici, evidenzia la necessità che siano rinominati e rimodulati i due giudizi sintetici "sufficiente" e "non sufficiente" con altre formulazioni più funzionali al miglioramento degli apprendimenti, come previsto dall'art. 3 del D.lgs. 62/2017.

Il CSPI, condividendo lo spirito della norma che intende rendere la valutazione periodica e finale più funzionale alla comunicazione scuola-famiglia, evidenzia la necessità che, come esplicitato dal richiamato art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 62/2017, la valutazione continui ad avere per oggetto il processo formativo.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Il CSPI, inoltre, evidenzia che negli ultimi anni la valutazione degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria ha visto diversi cambiamenti, che hanno impegnato le scuole e i docenti, anche con azioni formative di ampio coinvolgimento, ad adattarsi in tempi strettissimi a quanto previsto di volta in volta dalle norme, senza permettere una reale messa a sistema dell'impianto valutativo.

Per l'attuazione dell'O.M. n. 172/2020, il Ministero aveva promosso un capillare piano di formazione al fine di attuare le Linee Guida nel contesto concreto dell'attività didattica e sostenere i docenti e le scuole con iniziative di accompagnamento per l'elaborazione del giudizio descrittivo e per l'individuazione degli obiettivi di apprendimento, oggetto di valutazione per ogni classe e ogni disciplina.

Il CSPI, a tal proposito, ricorda il notevole lavoro pedagogico e docimologico che le scuole, dal 2020 in poi, hanno messo in campo per strutturare una valutazione periodica e finale degli apprendimenti espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. Le scuole, altresì, visto che i giudizi descrittivi, in base all'O.M. n. 172/2020, erano riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curriculum d'Istituto, hanno lavorato sullo stretto collegamento tra valutazione e progettazione, rivedendo il curriculum e rimodulando la progettualità dell'Istituto. Questo processo ha portato i docenti a riflettere sull'oggetto della valutazione, comprendendo obiettivi disciplinari e trasversali, e sulla modalità della stessa, attraverso quali osservazioni e quali strumenti.

Il CSPI, pertanto, intendendo la previsione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 150/2024 (*"A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti"*) esplicita che, per meglio valutare *"gli apprendimenti"*, sia opportuno che il giudizio sintetico non sia assegnato all'intera disciplina, ma agli obiettivi di apprendimento significativi della stessa, per rendere più funzionale la correlazione con la progettazione di classe e per valorizzare il lavoro già svolto dalle scuole.

Il CSPI, successivamente, rileva che una nuova modifica della valutazione degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria necessita della messa in atto da parte dell'Amministrazione di un piano di accompagnamento delle scuole, attraverso l'elaborazione di specifiche Linee Guida da allegare all'ordinanza in esame, al fine di orientare i collegi e i team di classe verso l'individuazione degli obiettivi. Le precedenti Linee Guida, infatti, sono abrogate dall'art. 7 dell'attuale ordinanza. Il documento dovrà evidenziare i criteri per la valutazione con le caratteristiche di trasparenza, statuite dal D.lgs. n. 62/2017, unitamente ad azioni di formazione per limitare le distonie interpretative e operative all'interno delle singole scuole.

A tal fine, le Linee Guida potrebbero suggerire per la valutazione in itinere alcuni criteri funzionali, che si ritrovano anche nella valutazione periodica e finale, come ad esempio l'autonomia, la situazione e le risorse utilizzate, come già presenti nell'allegato A.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Tali criteri possono essere utilizzati anche per formulare la descrizione dei livelli di apprendimento correlati ai giudizi sintetici, così come già previsto dall'allegato A, che potrebbe essere inserito nelle Linee Guida come esempio per strutturare le descrizioni dei livelli.

Poiché la pratica valutativa è connotata dalla complessità e dalla problematicità che caratterizzano i processi di apprendimento, ogni scuola può in questo modo lavorare su un impianto valutativo chiaro e adeguato alle necessità formative dei singoli contesti.

Il CSPI, inoltre, in merito all'art. 7 dello schema di ordinanza in esame, che evidenzia *"In via transitoria, per l'anno scolastico 2024/2025, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di adeguare i criteri di valutazione, i registri elettronici e i documenti di valutazione per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, nonché per fornire opportuna informazione alle famiglie degli alunni, le disposizioni della presente ordinanza si applicano a partire dall'ultimo periodo in cui è suddiviso l'anno scolastico, ..."*, suggerisce di trovare soluzioni per le Istituzioni scolastiche per l'armonizzazione progressiva delle novità valutative, tenendo conto della scadenza di pubblicazione del PTOF, di norma prevista prima dell'inizio delle iscrizioni.

Anche per quanto riguarda la valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado, il CSPI auspica che possano essere indicati suggerimenti nelle eventuali Linee Guida, in modo da supportare i docenti nel focalizzare la propria attenzione, oltre che sull'effettivo rispetto delle regole, sulla comprensione, condivisione e assimilazione dei valori positivi che le sottendono. Riflettere sul proprio comportamento e sul modo di far fronte ai propri doveri e alle proprie responsabilità costituisce un importante indice di maturazione dell'identità personale nell'ambito delle relazioni con gli altri.

Le Linee Guida potrebbero contenere indicazioni in merito ai criteri per la valutazione del comportamento, quali la capacità di autocontrollo, il rispetto degli altri e delle regole scolastiche. La valutazione del comportamento deve essere oggetto di attenta osservazione da parte dei docenti quale indicatore importante per comprendere eventuali situazioni problematiche o di disagio che saranno considerate per opportuni interventi di aiuto.

L'adulto che si propone come guida in un percorso di educazione deve essere consapevole che lo scopo non è accompagnare al mero conformarsi alle regole, ma piuttosto a riflettere criticamente e a condividere il valore delle regole, in modo da volerle rispettare. È qui che si incardinano tutte le discipline, inclusa educazione civica che ha tra gli obiettivi del curriculum quelli di fornire ai ragazzi gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità.

Il CSPI, anche in questa circostanza, evidenzia la necessità di armonizzare la valutazione del comportamento tra il primo e il secondo periodo del corrente anno scolastico.

Il CSPI, in conclusione, auspica che, attraverso l'elaborazione di Linee Guida con l'esplicitazione di criteri per l'elaborazione dei giudizi da parte delle scuole e una valutazione ancorata agli obiettivi essenziali delle discipline, da inserire anche nel documento di valutazione, si possa dare valore al grande lavoro dei collegi dei docenti degli ultimi anni.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

La finalità della valutazione è condurre al miglioramento attraverso la consapevolezza degli esiti del percorso che si sta compiendo verso il traguardo.

La restituzione dei risultati della valutazione accompagnati da spiegazioni, commenti e suggerimenti per il miglioramento successivo, modalità tipica della valutazione formativa che deve improntare la pratica didattica quotidiana, risulta efficace per sostenere la motivazione e l'impegno.

Il CSPI, per quanto riguarda il comportamento, evidenzia che, nel nostro attuale momento storico e sociale, definito da più parti di "emergenza educativa", il compito della scuola di fronte a comportamenti scorretti degli studenti appare tanto difficile quanto irrinunciabile. Si tratta di un compito condiviso con le famiglie, che dovrebbero essere solide alleate nel perseguire la formazione ai valori dei ragazzi. È necessario, quindi, mettere in campo progetti educativi che coinvolgano gli studenti in esperienze che per loro abbiano senso, li stimolino a diventare protagonisti attivi, facendo esperire loro le regole di comportamento "in atto", in un contesto relazionale positivo nel gruppo-classe e con i docenti. Il CSPI, in conseguenza, auspica che tale obiettivo sia sostenuto da un numero adeguato di risorse umane, opportunamente formate, e da risorse strumentali che ne facilitino il conseguimento.

Il CSPI, oltre a quanto proposto in premessa, esprime le seguenti specifiche richieste di integrazione, soppressione e modifica nell'articolo.

Testo dell'ordinanza	Proposta di modifica/Osservazioni
Il Ministro	
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "<i>Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107</i>; VISTA la legge 1° ottobre 2024, n. 150 recante "<i>Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati</i>", che modifica e integra gli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62; VISTO in particolare, il novellato articolo 2, comma 1 del citato decreto legislativo n. 62/2017, che prevede che "<i>a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti.</i>"; VISTO altresì, il novellato comma 5 del citato articolo 2, che prevede che "<i>la valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.</i>"; VISTO il comma 2 bis dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 62/2017, che prevede che nella scuola secondaria di primo grado l'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nello scrutinio finale comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;	Il CSPI suggerisce di inserire nelle premesse il riferimento al D.M. n. 14/2024 (<i>Decreto di adozione dei modelli di certificazione delle competenze</i>)



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “<i>Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate</i>”; VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “<i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado</i>”, e successive modificazioni; VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “<i>Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione</i>”; VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “<i>Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico</i>”; VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “<i>Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107</i>”; VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante “<i>Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica</i>”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “<i>Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59</i>” e, in particolare, l’articolo 4, comma 4; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, “<i>Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133</i>”; VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, recante “<i>Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione</i>”; ATTESA la necessità di emanare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. a) della citata legge 1° ottobre 2024, n. 150, una ordinanza che definisca le modalità per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, espressa attraverso giudizi sintetici, correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti nonché per la valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado; VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in data RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell’Amministrazione nella definizione dei criteri generali; RITENUTO di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI: XXXX	
ordina	
Articolo 1 (Definizioni) 1. La presente ordinanza disciplina le modalità della valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria e le modalità della valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado. 2. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni: a) Ministro dell’istruzione e del merito: Ministro; b) Ministero dell’istruzione e del merito: Ministero; c) Legge 1° ottobre 2024, n. 150: Legge; d) Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62: decreto valutazione; e) Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione: Indicazioni Nazionali.	



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Articolo 2 <i>(Finalità della valutazione degli apprendimenti della scuola primaria)</i> 1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 2. La valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria concorre, insieme alla valutazione del processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curriculum di istituto.	
Articolo 3 <i>(Modalità di valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria)</i> 1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. 2. I giudizi sintetici, da riportare nel documento di valutazione per ciascuna disciplina del curriculum, ivi compreso l'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono, in ordine decrescente: a) ottimo b) distinto c) buono d) discreto e) sufficiente f) non sufficiente 3. Al fine di garantire efficacia comunicativa, trasparenza e tempestività della valutazione del percorso scolastico, le istituzioni scolastiche adottano modalità di interrelazione con le famiglie, eventualmente attraverso l'uso del registro elettronico, curando le necessarie interlocuzioni tra insegnanti e famiglie. 4. La valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano agli alunni, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati.	Il CSPI propone di apportare le modifiche al comma 1 come di seguito evidenziato. 1. A decorrere dall'a.s. 2024/25, salvo quanto stabilito dall'art. 7, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa per gli obiettivi, per ciascuna delle discipline o aree disciplinari di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. Il CSPI propone di modificare il comma 4 come di seguito evidenziato: 4. La valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano agli alunni, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa, come previsto dall'art. 1, c. 2, del D.lgs. 62/2017.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

5. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia didattica di cui all'articolo 4, comma 4 del DPR n. 275/1999, elaborano i criteri di valutazione, da inserire nel Piano triennale formativa, declinando, altresì, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina del curriculum la descrizione dei livelli di apprendimento correlati ai giudizi sintetici riportati nell'Allegato A alla presente ordinanza. 6. La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 del Decreto valutazione. 7. La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa sono disciplinati dall'articolo 2, commi 3 e 7 del Decreto valutazione.	Il CSPI segnala la presenza del refuso nel comma 5 "Piano triennale formativa" in luogo di "Piano triennale dell'offerta formativa". Sempre in merito al comma 5, il CSPI propone le seguenti modifiche (in grassetto): 5. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia didattica di cui all'articolo 4, comma 4 del DPR n. 275/1999, elaborano i criteri di valutazione, da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa, declinando, altresì, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina del curriculum la descrizione dei livelli di apprendimento correlati ai giudizi sintetici riportati nell'Allegato A alla presente ordinanza. Tale allegato è da intendersi non prescrittivo e integrabile dalle Istituzioni scolastiche nella loro autonomia.
Articolo 4 <i>(Valutazione degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento)</i> 1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 2. La valutazione degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti titolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.	
Articolo 5 <i>(Valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado)</i> 1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, la valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado è espressa con voto in decimi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 5 del decreto valutazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. 2. Il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è riferito all'intero anno scolastico.	Il CSPI propone di integrare il comma 2 con quanto indicato in grassetto: 2. Il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è riferito all'intero anno scolastico. Tale valutazione non concorre ai fini dell'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, salvo i casi previsti dalla norma.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

3. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi.	
Articolo 6 <i>(Province autonome di Trento e Bolzano)</i> 1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia di valutazione alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.	
Articolo 7 <i>(Norme transitorie)</i> 1. In via transitoria, per l'anno scolastico 2024/2025, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di adeguare i criteri di valutazione, i registri elettronici e i documenti di valutazione per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, nonché per fornire opportuna informazione alle famiglie degli alunni, le disposizioni della presente ordinanza si applicano a partire dall'ultimo periodo in cui è suddiviso l'anno scolastico, in base a quanto stabilito dalle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 74, comma 4, decreto leg.vo 16.4.1994, n. 297. 2. Parimenti, a partire dall'ultimo periodo stabilito da ciascuna istituzione scolastica cessano di produrre effetti le disposizioni dell'ordinanza ministeriale 4 dicembre 2020, n. 172.	Il CSPI suggerisce di trovare soluzioni o indicazioni per le Istituzioni scolastiche per l'armonizzazione progressiva delle novità valutative, tenendo conto della scadenza di pubblicazione del PTOF, di norma prevista prima dell'inizio delle iscrizioni.
Il presente provvedimento è sottoposto ai controlli di legge.	
Il Ministro, Prof. Giuseppe Valditara	

Allegato A

Descrizione dei giudizi sintetici per la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria

Il CSPI, in merito all'Allegato A, propone che l'allegato medesimo, opportunamente rimodulato, sia inserito come esempio nelle Linee Guida, le quali devono esplicitare chiaramente i criteri sottesi alla descrizione dei livelli di apprendimento correlati ai giudizi sintetici.

Tali criteri, a titolo esemplificativo, potrebbero essere l'autonomia, l'apprendimento in contesti noti o non noti e le risorse utilizzate.

Il CSPI esprime parere favorevole sullo schema di Ordinanza in oggetto, tenuto conto delle modifiche e delle osservazioni proposte.